

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Il Gruppo Odcec Area lavoro è un comitato scientifico libero, volontario e senza fini di lucro, in questo statuto anche denominato semplicemente Gruppo o Comitato.

Art. 2 - Sede e durata

Il Gruppo ha sede in Roma, via Albenga n. 33 (00183), e durata illimitata, salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e/o da questo statuto.

Il Gruppo può articolarsi a livello regionale od altro ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio direttivo.

Art. 3 - Scopo

Il Gruppo si prefigge di favorire la diffusione della conoscenza scientifica e della pratica professionale in materia di diritto, economia ed organizzazione del lavoro, nonché in materie connesse o complementari, come la demografia, il diritto delle relazioni industriali, l'economia, la previdenza sociale e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, tra gli scritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. A tal fine, il Gruppo può:

- promuovere la ricerca scientifica, l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale;
- promuovere concretamente lo studio e la pratica delle suddette materie, con il fine di operare per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione e all'applicazione delle leggi e proporre nuove soluzioni normative e/o operative;
- organizzare conferenze, seminari ed incontri di studio di qualunque tipo;
- promuovere e tutelare lo sviluppo delle competenze professionali dei Commercialisti nell'ambito delle suddette materie;
- intrattenere rapporti con altre organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano scopi analoghi o affini ai propri;
- collaborare con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e con gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la ricerca scientifica, l'attività formativa e la redazione di documenti, anche in comune.

Per la realizzazione dei suoi fini, il Comitato, inoltre, può:

- a. promuovere l'attività formativa come espressione socialmente utile;
- b. promuovere e realizzare pubblicazioni editoriali di qualunque genere e curarne la diffusione, anche mediante sistemi diversi dalla stampa tradizionale, come i supporti audiovisivi, la rete internet e/o i sistemi teleinformatici;
- c. collaborare con autorità pubbliche, istituti di ricerca, università ed enti che si occupano di ricerca scientifica e/o formazione, anche a livello internazionale, per il raggiungimento dei suoi obiettivi;
- d. collaborare con associazioni ed enti privati aventi scopi analoghi e affini ai propri;
- e. raccogliere fondi e benefici da enti pubblici, persone giuridiche e privati.

Art. 4 - Aderenti

Possono aderire al Comitato le seguenti persone fisiche e giuridiche:

Aderenti persone fisiche

- professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sezioni A e B ed Elenco speciale;
- professionisti già iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e cancellati per pensionamento o, volontariamente, per altra causa;
- soggetti iscritti negli Elenchi dei Praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sezioni A e B.

Aderenti persone giuridiche

- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la Fondazione Nazionale dei Commercialisti;
- gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le associazioni di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aventi scopi analoghi o affini a quelli del Gruppo;
- le fondazioni e gli organismi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'adesione al Comitato è libera, volontaria, gratuita e non soggetta a contributi in danaro.

Avendo il Gruppo operato spontaneamente per circa due anni prima della sua regolarizzazione, tutte le persone fisiche che vi hanno aderito durante tale periodo conservano lo status di Aderente se hanno espresso la loro volontà prima della data dell'Assemblea convocata per la regolarizzazione stessa del Gruppo. Per le adesioni successive si procede nel seguente modo:

- a. l'adesione deve essere richiesta compilando l'apposito modulo predisposto dagli Consiglio direttivo;
- b. la domanda di adesione è esaminata dal Consiglio direttivo, il quale ha il potere di accettarla o di respingerla, con provvedimento motivato;
- c. la durata dell'adesione è di un anno dalla data di accettazione della domanda e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non interviene il recesso.

Lo status di Aderente si perde per recesso volontario nonché per esclusione, quando vengano meno le condizioni soggettive di adesione, indicate in precedenza, ovvero quando l'attività svolta dall'Aderente sia in contrasto con gli scopi del Gruppo.

Art. 5 - Organi del Comitato

Gli Organi del Comitato sono:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei probiviri;
- il Comitato scientifico.

Art. 6 - Assemblea, criteri di costituzione e composizione

Tutti gli Aderenti possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto nel seguente modo:

Gruppo Odcec Area lavoro

Comitato scientifico

- a. le persone fisiche possono intervenire personalmente o mediante un loro delegato. Nel secondo caso, la delega può essere conferita solo ad un altro Aderente persona fisica. Il limite massimo delle deleghe che ciascun partecipante all'Assemblea può ricevere è di 5 (cinque);
- b. le persone giuridiche possono intervenire mediante una persona fisica dotata di adeguati poteri ed in grado di impegnare il soggetto rappresentato.

A ciascun Aderente, persona fisica o giuridica, spetta un voto.

Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del Bilancio di esercizio;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio direttivo;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio sindacale;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio probiviri;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Comitato scientifico.

Le cariche di componente il Consiglio direttivo ed il Collegio probiviri sono riservate agli Aderenti persone fisiche.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:

- alle modifiche statutarie;
- all'eventuale scioglimento anticipato del Comitato ed alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Comitato, su convocazione del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio, e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli Aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (Pec), telefax ovvero altri mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del destinatario, spedita agli Aderenti con almeno otto giorni di anticipo. Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria può tenersi in prima o seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria può tenersi in prima, seconda o terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli Aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, se convocata con apposito avviso che deve indicare che l'Assemblea in prima convocazione non è stata validamente costituita, se sono presenti o rappresentati almeno il 30% (trenta per cento) degli Aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in terza convocazione, se convocata con apposito avviso che deve indicare che l'Assemblea convocata in prima e seconda convocazione non è stata validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento del Gruppo l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno degli Aderenti.

È previsto il voto a mezzo consultazione scritta.

Il Consiglio di amministrazione può richiedere la votazione di specifici argomenti di competenza sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria con le maggioranze previste per tali assemblee in prima convocazione.

In questo caso la delibera va posta in votazione previa comunicazione via posta certificata a tutti gli aderenti, almeno 15 giorni prima del termine ultimo fissato per la votazione.

Il voto viene espresso mediante invio o risposta alla delibera posta in votazione con posta certificata.

L'Assemblea si ritiene validamente costituita in caso di voti pervenuti via posta certificata da almeno il 50 per cento più uno degli aderenti.

Qualora il voto venga espresso per mezzo di consultazione scritta il verbale verrà redatto dal Presidente e dal Segretario che dovranno allegare allo stesso tutta la documentazione inviata e pervenuta via posta elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona scelta dai presenti, assistito da un Segretario, anch'esso scelto dai presenti. Tutti i partecipanti all'Assemblea sono tenuti a firmare il foglio delle presenze, in alternativa, il disporre che firmino in calce il verbale.

Art. 9 - Consiglio direttivo

Il Comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di nove. Tutti i membri del Consiglio direttivo devono possedere lo status di Aderente ed i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o questo statuto, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio direttivo.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati, anche non consecutivi.

Art. 10 - Cessazione e decadenza dei Consiglieri

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Il mandato dei Consiglieri subentrati in sostituzione di quelli venuti a mancare scade alla prima Assemblea successiva. Qualora, invece, venga a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio direttivo decade e si deve procedere *ex novo* alla sua nomina. Nelle more del rinnovo del Consiglio direttivo, i Consiglieri rimanenti procedono alla gestione ordinaria, nel rispetto degli impegni già assunti, e tutelando l'integrità del patrimonio del Comitato.

I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio direttivo decadono e si procede alla loro sostituzione.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto. Il Consiglio direttivo può compiere tutti gli atti utili al conseguimento degli scopi del Gruppo - non espressamente attribuiti all'Assemblea - ed in particolare:

- definisce gli indirizzi generali e di funzionamento;
- si occupa della gestione operativa, compresa quella finanziaria;
- predispone il progetto di Bilancio, da sottoporre all'Assemblea;
- propone le modifiche allo statuto, da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sull'accettazione delle domande di adesione nonché sull'esclusione degli Aderenti.

Art. 12 - Funzionamento e responsabilità del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, anche in luogo diverso dalla sede del Comitato, purché in Italia, per deliberare in merito al progetto di Bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia formale richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, mediante telegramma, posta elettronica certificata (Pec) o telefax inviati con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza. La riunione del Consiglio direttivo può tenersi anche in video e/o audio conferenza, nonché con altri sistemi telematici che consentano la discussione simultanea e lo scambio di dati ed informazioni, alle seguenti condizioni:

- ① che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- ① che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- ① che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue funzioni di gestione operativa al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri, conferendogli i poteri connessi.

I Consiglieri devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono responsabili in solido verso il Gruppo, per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni attribuite ad uno o più Consiglieri. Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice civile.

Art. 13 - Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea, ove questa non vi provveda è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti; allo stesso spettano anche la qualifica di Presidente del Gruppo e la legale rappresentanza dinnanzi ai terzi ed in giudizio.

Art. 14 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del relativo Presidente. Tutti i sindaci devono essere Revisori legali, iscritti nel registro previsto dalla legge, restano in carica per tre esercizi consecutivi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui gli Aderenti procedono alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Art. 15 - Cause di ineleggibilità e di decadenza dei Sindaci

Non possono essere incaricati del controllo del Gruppo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice civile.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione degli Aderenti per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio direttivo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Art. 16 - Attribuzioni del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di controllo di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile ed esercita la revisione legale. L'attività di controllo è documentata in un apposito libro. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio direttivo. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio direttivo, decadono.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio direttivo. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

Art. 17 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea tra gli Aderenti persone fisiche. Non possono far parte del Collegio dei probiviri i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del Comitato scientifico. I Probiviri restano in carica tre esercizi e decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo. Possono rimanere in carica per un massimo di due mandati, anche non consecutivi. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e giustizia su tutte le controversie tra gli Aderenti e/o tra gli Aderenti ed il Gruppo, nel rispetto dello statuto e del codice etico, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità e/o di procedura, salvo il rispetto di diritti inalienabili della persona e le garanzie al diritto di difesa e nel rispetto del codice di disciplina stabilito dal Consiglio direttivo. Il Collegio dei probiviri si riunisce, in via ordinaria ogni volta quando chiamato in causa e in via straordinaria, su richiesta del Presidente o uno dei suoi membri.

Art. 18 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da non meno di tre membri scelti dall'Assemblea tra persone esperte nelle materie indicate all'Art. 3. Non possono far parte del Comitato scientifico i componenti del Consiglio direttivo, con la sola esclusione del Presidente dello stesso Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri. I componenti il Comitato scientifico restano in carica tre esercizi e decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo. Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Comitato scientifico nomina tra i suoi membri il Direttore, che assume la qualifica di Direttore scientifico e svolge le funzioni di promozione, coordinamento e controllo dell'attività del Comitato, inoltre, cura i rapporti con il Consiglio direttivo e, su incarico dello stesso, con i soggetti esterni per le iniziative scientifiche e culturali del Gruppo.

Il Presidente del Consiglio direttivo fa parte di diritto del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti:

- propone al Consiglio direttivo le iniziative di ricerca scientifica, formazione e diffusione editoriale del Gruppo e, inoltre, ne sovrintende l'attuazione;
- rende pareri e assistenza al Consiglio direttivo, su richiesta dello stesso, su ogni questione scientifica di competenza del Gruppo;
- collabora alla gestione delle informazioni di carattere formativo o scientifico del sito internet del Gruppo;
- svolge ogni altra funzione scientifica e culturale assegnatagli dal Consiglio direttivo.

I membri del Comitato scientifico decadono dalla funzione ove non partecipino, senza specifico e giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato stesso.

I membri del Comitato scientifico decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio direttivo. I nuovi membri del Comitato scientifico restano in carica fino alla decisione

dell'Assemblea per l'integrazione del Comitato stesso, da adottarsi su iniziativa del Consiglio direttivo nei successivi trenta giorni.

Il Consiglio direttivo può disporre, in qualunque momento, l'esclusione di uno o più membri del Comitato scientifico, al verificarsi di una delle cause che determinano l'esclusione degli Aderenti.

Art. 19 - Mezzi finanziari e patrimonio

Il Comitato, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale dell'apporto volontario degli Aderenti, nello spirito di collaborazione e nella consapevolezza dello scopo culturale dell'attività. In ogni caso, i mezzi finanziari ed il patrimonio del Gruppo sono costituiti:

- dalle eventuali quote di partecipazione ad eventi culturali e/o formativi;
- dalle donazioni e liberalità;
- dai contributi a fondo perduto di enti pubblici e privati;
- da ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguita, anche derivante dallo svolgimento delle sue attività.

Il fondo patrimoniale del Comitato è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio.

Art. 20 - Bilancio e amministrazione

Il Bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni esercizio e deve essere redatto dal Consiglio direttivo con l'osservanza delle norme di legge in materia di *enti non profit* e nel rispetto dei principi contabili nazionali. Il Bilancio deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (Pec) a tutti gli Aderenti, almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data dell'Assemblea convocata per il suo esame. Poiché il Comitato non ha scopo di lucro, gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli Aderenti, bensì portati ad incremento del patrimonio. La durata degli esercizi è di 12 (dodici) mesi, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con la sola eccezione dell'esercizio in corso alla data dell'Assemblea convocata per la regolarizzazione del Gruppo.

Art. 21 - Rimborsi

Tutte le cariche e/o le funzioni ricoperte dagli Aderenti nell'ambito e/o a favore del Gruppo sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale, del Collegio dei probiviri e del Comitato scientifico competono i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività istituzionale e sulla base di un regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Recesso ed esclusione

Ciascun Aderente può recedere dal Gruppo dandone comunicazione al Consiglio direttivo, mediante lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (Pec). La facoltà di recesso si intende esercitata il giorno in cui la comunicazione perviene al Gruppo ed è efficace dalla data della delibera del Consiglio direttivo al riguardo, da adottarsi entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell'Aderente.

L'esclusione di un Aderente è deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, nel momento in cui venga accertata il venir meno delle condizioni soggettive di adesione o quando l'attività svolta dall'Aderente sia in contrasto con gli scopi del Gruppo. L'esclusione è efficace dalla data della delibera del Consiglio direttivo al riguardo e comunicata all'interessato nel più breve tempo possibile.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa del Gruppo l'Assemblea deve nominare l'Organo di liquidazione, monocratico o collegiale tra gli Aderenti, che curi la liquidazione di tutti i beni ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad un ente senza scopi di lucro con finalità analoghe a quelle del Comitato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Rinvio

Per disciplinare quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia previste dal Codice civile ed in particolare a quelle contenute nel libro primo ed in subordine a quelle contenute nel libro quinto.